

ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO

Il D. Lgs. 97/2016 – **FOIA** (*Freedom of Information Act*) – ha introdotto sostanziali modifiche all'Art. 5 del D. Lgs. 33/2013, estendendo la disciplina dell'**Accesso Civico** a nuove modalità di richiesta e introducendo nuovi obblighi di pubblicazione. In generale con la normativa FOIA, l'ordinamento italiano riconosce la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni come diritto fondamentale. Il principio che guida l'intera normativa è la tutela preferenziale dell'interesse conoscitivo del cittadino, ragion per cui le amministrazioni devono dare prevalenza al diritto di chiunque di conoscere e di accedere alle informazioni possedute dalla pubblica amministrazione.

Accesso Semplice: permette a chiunque di poter richiedere documenti, informazioni o dati che l'Amministrazione comunale ha l'obbligo di pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet comunale. La richiesta, che deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e che non richiede motivazione, può essere proposta nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione, in questo modo:

- Compila il modulo di richiesta (istanza accesso semplice) che trovi in questa stessa sezione
- scansiona il modulo e allegalo all'istanza telematica o cartacea
- allega il tuo documento di identità

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo per la riproduzione. Si precisa che le istanze presentate al protocollo del Comune viene fatta pervenire al Responsabile del Servizio. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni.

Accesso Generalizzato: permette a chiunque di poter consultare o richiedere i dati, le informazioni e i documenti detenuti dal Comune di Motta de' Conti, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet comunale. Lo scopo è quello di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. La richiesta, che deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e che non richiede motivazione, può essere proposta in questo modo:

- compila il modulo di richiesta (istanza accesso generalizzato) che trovi in questa stessa sezione
- scansiona il modulo qui sopra e allegalo all'istanza telematica o cartacea
- allega il tuo documento di identità

ACCESSO DOCUMENTALE o ACCESSO AGLI ATTI

Oltre alle modalità di accesso sopra indicate, l'ordinamento continua a prevedere la possibilità di esercitare l'Accesso ai Documenti o Accesso Agli Atti, ai sensi dell'art. 22 e ss. della *Legge 241/1990 e s.m.i.* e secondo le modalità previste dal Regolamento comunale sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Possono fare richiesta tutti i soggetti privati che abbiano un *interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto*, che desiderino prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi, detenuti dal Comune di Motta de' Conti, *concernenti attività di pubblico interesse*. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo..

La richiesta, che deve identificare gli estremi del documenti ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, necessita di motivazione. Essa può essere proposta in questo modo:

- compila il modulo di richiesta (richiesta_accesso_atti 241.90) che trovi in questa stessa sezione
- scansiona il modulo qui sopra e allegalo all'istanza telematica o cartacea
- allega il tuo documento di identità

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo per la riproduzione. Si precisa che le istanze presentate al protocollo del Comune viene fatta pervenire al Responsabile del Servizio. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni.

REGISTRO DEGLI ACCESSI

registro degli accessi previsto dalla Determinazione ANAC n. 1309/2016. (REGISTRO ACCESSI AL 30 GIUGNO2018.PDF) che trovi in questa stessa sezione